Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Como Centro Città
Via Gramsci,6 - 22100 COMO
Tel.+39 031267504 - 0312450760 -
Email: coic852008@istruzione.it posta certificata: coic852008@pec.istruzione.it

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO



INDICE

- **PREMESSA**

  Finalità del protocollo

- **PARTE I**

  1- BULLISMO E CYBERBULLISMO

A. Bullismo: definizione, tipologie di bullismo e ruoli nel bullismo
B. Cyberbullismo: definizione e tipologie
C. Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

  2- RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

A. La nuova legge
B. Le responsabilità
C. Principale normativa scolastica di riferimento

- **PARTE II**

  3- COSA FARE? LE RESPONSABILITA' E LE AZIONI DELLA SCUOLA

A. La prevenzione
B. La collaborazione con l'esterno
C. L'intervento in casi di bullismo e cyberbullismo; misure correttive e sanzioni
D. Schema procedure scolastiche

- **ALLEGATI**

1. NETIQUETTE PER LO STUDENTE
2. INDICAZIONI PER NAVIGAZIONE SICURA E CONSAPEVOLE DEI MINORI SU INTERNET
3. COMPITI E FUNZIONI

Premessa

La scuola inclusiva ha come obiettivo il rispetto dell'unicità di ciascuno, in un contesto di accoglimento e accettazione reciproca, costruendo ambienti di apprendimento sereni che agevolino la crescita personale degli alunni contro tutte quelle forme di prevaricazioni sociali e virtuali, come nel caso del bullismo e del cyber- bullismo. La scuola istituisce, pertanto, il protocollo di emergenza contro il bullismo e il cyberbullismo con il fine di accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori della scuola e delle famiglie e, riguardo a questi due fenomeni, fornendo loro gli strumenti per saper individuare ed accertare situazioni a rischio e condividendo modalità d'intervento più appropriate per prevenire e contrastarli. Il protocollo è diviso in tre parti: nella prima parte si definiscono e si differenziano i due fenomeni, nella seconda parte si segnalano le principali normative che regolano queste due forme di prevaricazione e nella terza parte si presentano le modalità d'intervento e le possibili sanzioni da parte della scuola.

1. BULLISMO E CYBERBULLISMO

A. Bullismo: definizione, tipologie di bullismo e ruoli nel bullismo

B. Cyberbullismo: definizione e tipologie

C. Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo

A. Cos'è il bullismo?

Il bullismo è un fenomeno definito come un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona, è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.
Il bullismo ha queste caratteristiche:

- prepotenze **intenzionali**, volutamente agite per provocare danno ad una persona**,** e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo

- azioni **continuative** e persistenti nel tempo (es. varie volte alla settimana o al mese)

- **squilibrio di potere** tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Il bullismo viene attuato in diversi contesti: scuola, famiglia, gruppo dei pari e altri contesti sociali. Non si può parlare di bullismo in caso gli episodi di prepotenza siano occasionali o singoli. Questi possono essere anche molto gravi ma rientrano in altre tipologie di comportamento: scherzo, litigio, reato e hanno bisogno di una modalità d'intervento differente.

Tipologie di bullismo:

Il bullismo è classificato in tre tipologie secondo il programma antibullismo del manuale per formatori

Fisico: colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima
Verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro
Indiretto: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, mettere in giro cattive voci.

Ruoli nel bullismo:

Il bullismo si sviluppa in un gruppo in cui ogni membro gioca un ruolo specifico:

-Il bullo:
colui che domina una persona con atteggiamenti violenti e aggressivi in modo sistematico, continuativo ed intenzionale.

Il bullo può essere:
- **Bullo dominante**, le cui caratteristiche sono: aggressività generalizzata sia verso gli adulti sia verso i coetanei, impulsività e scarsa empatia verso gli altri. Questi soggetti vantano la loro superiorità, vera o presunta, si arrabbiano facilmente e presentano una bassa tolleranza alla frustrazione, hanno un atteggiamento positivo verso la violenza, poiché è ritenuta uno strumento positivo per raggiungere i propri obiettivi. La loro prepotenza non è sempre dovuta ad insicurezza e scarsa autostima, spesso si tratta di bambini sicuri di sé, con elevate abilità sociali, capaci di istigare gli altri. Hanno buone doti psicologiche utilizzate però al fine di manipolare la situazione a proprio vantaggio, con forte bisogno di dominare gli altri. Manifestano grosse difficoltà nel rispettare le regole e nel tollerare contrarietà e frustrazioni. Tentano, a volte, di trarre vantaggio anche utilizzando l'inganno. Il rendimento scolastico è vario ma tende ad abbassarsi con l'aumentare dell'età e, parallelamente a questa, si manifesta un atteggiamento negativo verso la scuola.
Il bullo, sempre alla ricerca di emozioni forti, estreme, deumanizza la vittima al fine di giustificare le sue forme di aggressività e di violenza e stabilisce con gli altri rapporti interpersonali improntati quasi sempre sulla prevaricazione.
Attraverso una ricerca focalizzata sulla capacità dei soggetti coinvolti in episodi di bullismo (bulli e vittime) di riconoscere le emozioni altrui, si è constatato che la condizione di entrambi appare legata a difficoltà nel riconoscimento delle emozioni. Per i bulli, si riscontra una generale immaturità nel riconoscere le emozioni.

- **Bullo gregario:** più ansioso, insicuro, poco popolare, cerca la propria identità e l'affermazione nel gruppo attraverso il ruolo di aiutante o sostenitore del bullo.
- **La vittima:** Le caratteristiche della vittima sono: scarsa autostima e opinione negativa di sé: i soggetti vittimizzati sono ansiosi e insicuri, spesso cauti, sensibili e calmi.

Se attaccati, reagiscono chiudendosi in sé stessi. Queste caratteristiche sono tipiche delle vittime definite passive o sottomesse, che segnalano agli altri l'incapacità, l'impossibilità o difficoltà di reagire di fronte ai soprusi.
Esiste, tuttavia, un altro gruppo di vittime: le vittime provocatrici, caratterizzate da una combinazione di modalità di reazione ansiose e aggressive. Possono essere iperattivi, inquieti e offensivi. Tendono a controbattere e hanno la tendenza a prevaricare i compagni più deboli.
Per le vittime si evidenziano deficit nel riconoscimento di specifici segnali emotivi, in particolare relativi alla rabbia.
Da un lato tali difficoltà potrebbero impedire al bambino di riconoscere l'altro come potenziale aggressore e quindi di difendersi, e dall'altro lato, l'incapacità di leggere tale emozione potrebbe osta- colare il controllo del proprio comportamento e favorire l'utilizzo di modalità che finiscono con il provocare ulteriormente la rabbia dell'altro.

- **Sostenitori del bullo:** bambini o ragazzi che aiutano il bullo, ridono della situazione, escludono la vittima e incitano il bullo,

- **Sostenitori della vittima:** difendono la vittima invitando il bullo a smettere,

- **Spettatori esterni passivi:** ragazzi che sono testimoni ma non prendono parte né posizione, fanno finta che non sia successo nulla di grave.

Le conseguenze del bullismo

Essere vittima o essere prepotente ed esserlo a lungo nel corso del tempo può rappresentare un fattore di rischio. Chi rimane a lungo nel ruolo di prepotente corre più rischi di altri di entrare in quella escalation di violenza che va da piccoli episodi di vandalismo, furti, piccola criminalità, fino a incorrere in problemi seri con la legge.
Questi bambini hanno quindi più probabilità da adulti di venire condannati per comportamenti anti-sociali. Per contro chi rimane a lungo nel ruolo di vittima rischia di andare incontro a livelli di auto-stima sempre più bassi ("non valgo nulla", "non sono capace di far nulla", "gli altri ce l'hanno tutti con me"), a forme di depressione che possono aggravarsi sempre di più, fino a diventare forme di autolesionismo con conseguenze estreme come il suicidio.

B. Cos'è il cyberbullismo

DEFINIZIONE:

Il cyberbullismo è definito come un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi. Il fenomeno consiste nell'uso di internet o di altre tecnologie digitali finalizzato ad insultare o minacciare qualcuno e costituisce una modalità d'intimidazione pervasiva che può sperimentare qualsiasi adolescente che usa i mezzi di comunicazione elettronici. Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e di collegamento sociale irrinunciabile, ma espone nello stesso tempo i giovani a rischi derivanti da un uso distorto o improprio, volto a colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro reputazione.

TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Le principali tipologie di bullismo sono state classificate nel modo seguente:

- **Scritto o Verbale**: offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social, network o tramite telefono (es. telefonate mute).

- **Visivo**: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violenti o spiacevoli, tramite cellulari, siti web e social network.

- **Esclusione**: esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi

- **Impersonificazione**: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali

come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.

C'è un'altra classificazione di tipologie di bullismo basata sul tipo di offese ricevute dalla vittima:

- **Il Flaming:** Il termine deriva dall'inglese "flame" (fiamma). Nel mondo di Internet si usa questo temine per indicare un tipo di cyberbullismo in cui delle persone inviano dei messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare dei conflitti(verbali) all'interno della rete tra due o più contendenti, che si vogliano affrontare o sfidare (come una rissa virtuale) e di attirare l'attenzione su di sé. Il flaming può svolgersi all'interno delle conversazioni che avvengono nelle chat o nei video- giochi interattivi su internet. Il fenomeno è molto più presente all'interno dei giochi interattivi poiché, molte volte, le vittime sono dei principianti presi di mira dai giocatori più esperti che, spesso, li minacciano e insultano per ore. Probabilmente la mancanza di esperienza dei nuovi utenti fa sì che questi ultimi siano vittime di tali offese.

- **Harassment:** caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi, le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e- mail, messaggi, forum, chat e i gruppi di discussione. Abbiamo quindi a che fare con una "relazione sbilanciata nella quale, come nel tradizionale bullismo, la vittima subisce cioè passivamente le molestie, o al massimo, tenta, generalmente senza risultato, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni"

- **Cyberstalking:** si utilizza questo termine per identificare quei comportamenti che, attraverso l'uso degli strumenti di comunicazione di massa, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie, ed hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere aggressioni molto più violente, anche di tipo fisico.

- **Denigration:** la denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira". Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, immagini, fotografie o video, relative alla vittima.

- **Impersonation:** caratteristica peculiare di questo fenomeno è che il persecutore, se è a conoscenza del nome utente e della password della propria vittima, può inviare dei messaggi, a nome di quest'ultima, ad un'altra persona (il ricevente), che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente ma, da una terza persona. In casi più estremi, il bullo va a modificare direttamente la password della vittima chiudendogli così l'accesso alla propria mail o account; una volta cambiata la password, l'ex utente, non potrà più intervenire, quindi non dispone più dell'accesso del proprio account. Di conseguenza, il bullo, usando questo metodo di aggressione, ha la possibilità di creare dei problemi o, addirittura, di mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.

- **Tricky Outing**: l'intento di questa tipologia di cyberbullismo è quello di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra in contatto con la presunta vittima, scambiando con

essa delle informazioni private e intime e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, il soggetto va a diffonderle tramite mezzi elettronici come internet, sms, ecc.

- **Exclusion:** l'esclusione avviene nel momento in cui il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo (ambienti protetti da password) un altro utente. Questo tipo di comportamento viene definito "bannare". L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una punizione che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.

- **Happyslapping:** questo tipo di cyberbullismo è relativo ad un problema piuttosto recente e consiste in una registrazione video durante la quale la vittima viene ripresa mentre subisce diverse forme di violenze, sia psichiche che fisiche con lo scopo di "ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima"). Le registrazioni vengono effettuare all'insaputa della vittima e le immagini vengono poi pubblicate su internet e visualizzate da altri utenti. Tali aggressioni sono reali ma, qualche volta, anche preparate e quindi recitate dagli stessi ragazzi.

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA BULLISMO TRADIZIONALE E CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo, che, come il bullismo, è un comportamento volontario e deliberato, ha come caratteristica l'uso del mezzo elettronico, ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche sintetizzate nella tabella seguente:

TABELLA SINOTTICA DELLE DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO	
BULLISMO	***CYBERBULLISMO***
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto.	Possono essere coinvolti ragazzi e da adulti di tutto il mondo.
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre proprio potere può diventare un bullo.	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.
I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima.	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la per- sona non sappia con chi sta interagendo.
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circo-scritte ad un determinato ambiente.	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario Scola-stico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa.	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24.
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive.	I cyberbulli hanno ampia libertà d'azione online, impossibile da realizzare nella vita reale
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima.	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attra-verso azioni che si celano dietro la tecnologia.
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo.	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di percepire gli effetti delle proprie azioni.
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

B. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

a. La nuova legge
b. Le responsabilità
c. Principale normativa scolastica di riferimento

A. La nuova legge

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo.

Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*". In seguito, il 14 giugno 2024 è stata pubblicata la Legge 70/2024 *"Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo",* che estende l'applicazione anche al fenomeno del bullismo, definendo i compiti delle singole istituzioni scolastiche, unitamente alle *Linee d'orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo del 2021 (D.M. 18/2021)*.

Le principali novità introdotte dai provvedimenti sono le seguenti:

- all'art. 4, comma 2, della legge 71/2017, avente ad oggetto "*Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico*", la legge 70/2024 introduce il comma 2 bis che così recita: "*Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta* ***un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore*****».**
- All'art. 4 comma 3 della legge 71/2017 "*Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria* ***autonomia****, individua fra i docenti* ***un referente*** *con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio*", dopo il termine "autonomia", con la legge 70/2024, è aggiunto «***recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo".***
- Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 71/2017 è così novellato dalla legge 70/2024*: «Salvo che il fatto costituisca reato,* ***il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4****. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835».*

- L' art. 5 della legge 70/2024 prevede specifici **adeguamenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249** ai seguenti principi: "*a) prevedere (…) che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del* ***bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza****; b) integrare la disciplina relativa al* ***Patto educativo di corresponsabilità****, di cui all'articolo 5-bis del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia".*

- Le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo si inseriscono nella Scuola in architetture formative più ampie che traguardano, anche nell'ambito della legge 92/2019 "*Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*", l'affermazione della cultura del rispetto, in relazione alla quale la legge 70/2024 istituisce la **Giornata del rispetto, che ricorre il 20 gennaio**, "*quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione*".

B. LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

a) Culpa del Bullo Minore;
b) Culpa in vigilando e in educando e dei genitori;
c) Culpa in vigilando e in educando della Scuola.

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.
Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza.
Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile **se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere**. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando e in educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base

della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in educando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."
Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".
La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

C. PRINCIPALE NORMATIVA SCOLASTICA DI RIFERIMENTO

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

LEGGE 17 maggio 2024, n. 70
Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

DPR 249/98, DPR 235/2007 e DPR 134/2025 *Statuto delle studentesse e degli studenti*

Decreto Ministeriale 18/2021 *Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyber-bullismo per le istituzioni scolastiche di ogni grado*

Circolare Ministeriale 121 del 20/01/2025 *Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n. 70*

Nota Ufficio Scolastico Regione Lombardia 30288 del 17/06/2024

Circolare Ministeriale 5274 dell'11 luglio 2024 *Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione - A.S.2024 -2025*

PARTE II

A. Il team per le emergenze
B. La prevenzione: sicurezza informatica e gli interventi educativi
C. La collaborazione con l'esterno
D. L'intervento in casi di bullismo e cyberbullismo; misure correttive e sanzioni
E. Schema procedure scolastiche

COSA FARE? LE RESPONSABILITA' E LE AZIONI DELLA SCUOLA

A. Il Team per le emergenze

All'interno della scuola è presente un gruppo o team specializzato per la gestione dei casi formato da 1 o 2 persone specificamente formate sul tema delle azioni indicate contro il bullismo tra cui: insegnanti con competenze trasversali e figure professionali diverse che lavorano nella scuola (psicologo o psicopedagogista). Il team per le emergenze si riunisce a scuola in orario scolastico ed extrascolastico svolgendo i compiti di presa in carico e valutazione del caso, decisioni relative alla tipologia di intervento da attuare in prima istanza, interventi di implementazione (individuali, per il recupero della relazione, indiretti nella classe), monitoraggio nel tempo e connessione con i servizi del territorio.

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, con responsabilità e ruoli sia interni, sia esterni. Questi tre punti riguardano:

- **la prevenzione**
- **la collaborazione con l'esterno**
- **l'intervento in casi accertati: misure correttive e sanzioni**

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto. Il recupero dei "bulli" e dei "cyberbulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni.

A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

B. La prevenzione

La prevenzione è un'arma importante per contrastare il fenomeno del bullismo e per far questo i genitori e gli insegnanti dovranno adeguatamente prepararsi ed informarsi, acquisire conoscenze e

competenze specifiche; **in particolare gli adulti dovranno essere in grado di cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito scolastico**.
Un'indicazione dei sintomi derivanti da sofferenza dovuta al cyberbullismo può essere rappresentata dal seguente elenco:

- Sintomi fisici: dolori intestinali e/o malditesta, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato
- Sentimenti di tristezza e solitudine
- Apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero
- Interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali
- Disturbi dell'umore (es. un alunno è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo)
- Paure, fobie, incubi
- Scuse e pretesti (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, etc.)
- Bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione
- Mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata
- Depressione, attacchi d'ansia
- Problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio
- Controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell'uso di internet)
- Rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online
- Sintomi psichiatrici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spazio-temporali più definite, la vittima di cyber bullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare come difesa ideazioni di tipo paranoico)

Le condotte da osservare e i segnali di disagio che possono sottendere la presenza di prepotenze e soprusi da parte di bulli e cyberbulli sono:

- aggressività verbale, arroganza, protervia, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere
- atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come deboli o diversi da sé
- condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola
- distacco affettivo; comportamenti crudeli (per es. verso gli animali)
- presenza di troppo denaro di incerta provenienza

Per verificare o captare situazioni di disagio, si possono proporre **attività di gruppo o assegnare temi su argomenti strategici** che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia...). Gli insegnanti che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere lo segnalano tempestivamente al Dirigente scolastico e alle famiglie. È comunque sempre opportuno non muoversi individualmente, ma a livello di Consiglio di Classe, sempre informando il Dirigente scolastico.

B.1. Sicurezza informatica

Un primo tipo di **prevenzione** riguarda la **sicurezza informatica** all'interno della scuola; l'istituto farà attenzione a disciplinare scrupolosamente gli accessi al web, è inoltre richiesto il rigoroso rispetto del regolamento relativamente al divieto di uso dei cellulari in classe (regolamento d'Istituto e di e-policy).

B.2. Interventi educativi

Un ulteriore tipo di **prevenzione** è costituito dagli **interventi di tipo educativo**, inseriti nella Politica Scolastica, compresa quella anti- cyberbullismo. Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono:

- La partecipazione alla **Giornata del rispetto (il 20 gennaio),** promossa a livello ministeriale allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il bullismo e il cyberbullismo; la discussione aperta e l'educazione tra-sversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- la **promozione di progetti** dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegni agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete;
- la presenza e la consulenza del **referente d'istituto** con il compito di coordinare le attività di prevenzione e di informazione, di supportare i docenti nei percorsi didattici, di predisporre gli interventi necessari
- la **messa a disposizione di una casella mail e di un'apposita modulistica cartacea** a cui gli studenti si possono riferire o alla quale possono denunciare eventuali episodi.

C. La collaborazione con l'esterno

Con l'esterno la collaborazione si esplica principalmente attraverso:

- azioni di supporto, di monitoraggio e di **dialogo costante con enti locali**, **polizia locale, associazioni del territorio e/o nazionali e incontri a scuola con le Forze dell'Ordine**, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- incontri con la **Polizia Postale** per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- l'utilizzo dello **sportello interno di ascolto dello psicologo** per supportare le eventuali vittime e collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di bullismo e cyber bullismo in atto;
- **incontri con le famiglie** per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola.

D. L'intervento in casi di bullismo e cyberbullismo; misure correttive e sanzioni

L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari.
Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. il bullo/cyberbullo – che, come detto spesso, non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Chi si comporta da bullo/cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, quindi a non reagire in modo errato e spropositato nei confronti del figlio, ma anche a non difenderlo in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare". Esistono inoltre implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto. Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la polizia postale è furto di identità.

E. Schema procedure scolastiche

La segnalazione di un caso di vittimizzazione può avvenire mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica - https://iccomocentro.edu.it/servizio/azioni-di-contrasto-al-bullismo-e-cyberbullismo/

1^ Fase: analisi e valutazione

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe. Altri soggetti coinvolti: Team per le emergenze, Psicologo della scuola

- Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista (valutazione approfondita).

2^ Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe. Altri soggetti coinvolti: Team per le emergenze

- I fatti sono confermati / esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intraprendere.
- I fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

3^ Fase: azioni e provvedimenti

(DM18/2021, LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo) Si specifica che la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dal Regolamento di Istituto e di Disciplina, si deve puntare a condurre colui che ha violato il regolamento non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contro legge, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato.

<u>Se i fatti sono confermati:</u>

- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri…).
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del D.S.
- Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità ad esempio:
  a. sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
  b. sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
  c. sospensione dalle lezioni.
  d. Invito al bullo/cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia.
  e. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte).
  f. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: eventuale segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

4^ Fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe, il Team per le emergenze e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

ALLEGATO 1

NETIQUETTE PER LO STUDENTE

Di seguito sono elencate le "regole di comportamento" che ogni studente deve seguire affinché il servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto:

- L'utilizzo dei dispositivi digitali della scuola è consentito solo ed esclusivamente per attività legate alla didattica;
- non è consentito navigare in internet a titolo personale né per svago;
- per l'utilizzo di un dispositivo non esclusivamente personale, deve essere effettuato l'accesso con l'account Google istituzionale (nel caso si stia utilizzando un Chromebook) oppure utilizzando solo Google Chrome come browser di navigazione, accedendo con il profilo istituzionale (in caso di altro PC);
- nel caso si utilizzi un PC, è necessario ricordarsi di effettuare il logout a fine lavoro, prima di spegnere il computer;
- password e dati di accesso alle piattaforme e alle learning app devono essere conservati e mantenuti riservati;
- nel caso sia impossibile accedere al proprio account personale, oppure vi sia il sospetto che altri abbiano violato l'accesso, nel caso di furto o smarrimento della password, questo deve essere comunicato immediatamente, attraverso e-mail all'Istituto o al docente di riferimento;
- è vietato inviare comunicazioni a catena o inutili, che causano un dannoso aumento del traffico in rete;
- le piattaforme didattiche e le learning app non devono essere utilizzate in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
- non è consentito creare o inviare immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti che possono danneggiare altre persone o enti;
- non è consentito creare o inviare materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto;
- non è consentito diffondere in rete le attività realizzate con e da altri utenti (docenti/alunni);
- è vietato diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività svolte sulle piattaforme da se stessi o da altri utenti;
- nella condivisione di documenti non è consentito interferire, danneggiare o distruggere il lavoro di docenti o compagni;
- è vietato curiosare nei file e violare la riservatezza degli altri utenti;
- i Chromebook della scuola, le piattaforme Google Workspace e le piattaforme didattiche vanno utilizzate in modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni e insegnanti e tutto il personale della scuola.

ALLEGATO 2

INDICAZIONI PER NAVIGAZIONE SICURA E CONSAPEVOLE DEI MINORI SU INTERNET

Sezione dedicata ai genitori con link per siti utili:

- Protocollo di contrasto al bullismo e cyberbullismo: https://iccomocentro.edu.it/servizio/azioni-di-contrasto-al-bullismo-e-cyberbullismo/
- Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia: sezione Bullismo e Cyberbullismo: https://www.cyberbullismolombardia.it/pag/chi-siamo/18/
- Generazioni Connesse – iniziativa del MIUR: https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home/
  (in alto a sinistra: "Hai bisogno di aiuto" e "Segnala contenuti illegali")
- Fondazione Azzurro: https://azzurro.it/

ALLEGATO 3

COMPITI E FUNZIONI

REFERENTE

La L. 71/2017 c.d. legge sul cyberbullismo, come novellata dalla L. 70/2024, prevede all'art. 4 che presso ciascuna istituzione scolastica venga individuato un Docente Referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo/cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché dei centri di aggregazione giovanile e delle Associazioni presenti sul territorio.

Il designato, nella sua veste di Referente, pertanto:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- supporta i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati;
- attiva momenti di riflessione e progettazione su modalità di accoglienza, approccio alla storia personale, su come parlare di bullismo e di cyberbullismo in classe e come affrontare le situazioni di difficoltà.
- affianca il Dirigente scolastico per interfacciarsi con le forze dell'ordine, con i servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia, le associazioni ed i centri di aggregazione giovanili sul territorio,
- coadiuva il Dirigente scolastico all'interno del Tavolo permanente di monitoraggio;
- informa gli insegnanti della eventuale presenza di casi di bullismo e di cyberbullismo;
- affianca il Dirigente scolastico per la convocazione degli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore;
- collabora con il Dirigente scolastico per la formazione d'Istituto sui temi legati al bullismo e al cyberbullismo (https://www.piattaformaelisa.it/)
- cura i rapporti con il team digitale per la promozione dell'e-policy d'Istituto

L'attività riconducibile al referente si deve quindi inserire ed integrare nel più ampio contesto delle attività finalizzate allo sviluppo delle competenze in materia di legalità e cittadinanza attiva; deve coinvolgere tutte le componenti attive della scuola: alunni, docenti, Dirigente e genitori.